



Berna, 16 aprile 2015

332.1-4/13.002

Circolare

D. 10, 17, 117

Modifica delle disposizioni relative all'impegno d'impiego in occasione della richiesta di un'aliquota di dazio ridotta in base allo scopo d'impiego

1. Contesto

Secondo le disposizioni legali relative alle agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego, la persona alla quale la merce è portata direttamente dopo l'immissione in libera pratica deve essere titolare di un apposito impegno d'impiego scritto (art. 51 dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹ sulle dogane).

L'applicazione di questa disposizione è stata l'oggetto di un contenzioso giunto fino al Tribunale amministrativo federale (TAF). Nella sua sentenza del 27 dicembre 2013² il TAF ha ritenuto che l'interpretazione data dall'Amministrazione federale delle dogane a tale disposizione fosse sproporzionata e che lo scopo previsto dal deposito dell'impegno d'impiego da parte del destinatario potesse essere raggiunto anche con altre misure meno incisive.

La Direzione generale delle dogane è dunque stata costretta a effettuare una nuova valutazione delle disposizioni legate al deposito dell'impegno d'impiego da parte del destinatario e ad applicare misure meno restrittive.

2. Misure

È stato pertanto deciso che se una **persona soggetta all'obbligo di dichiarazione** chiede l'applicazione di un'aliquota di dazio ridotta in base allo scopo d'impiego, essa **deve indicare il numero dell'impegno d'impiego dell'importatore o del destinatario della merce**.

Le altre disposizioni legali relative ai compiti e agli obblighi dei beneficiari non subiscono cambiamenti.

3. Definizione di importatore e destinatario

Ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011³ sulla statistica del commercio esterno:

- **l'importatore** è colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero

¹ RS 631.01

² A-718/2013 (<http://www.bger.ch>)

³ RS 632.14

- il **destinatario** è la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce

4. Obblighi del titolare dell'impegno d'impiego

La nuova misura non comporta alcuna modifica degli obblighi del titolare dell'impegno d'impiego, in particolare per quanto riguarda l'indicazione della riserva d'impiego sui documenti di vendita e fornitura in occasione della consegna nel territorio svizzero di merci intatte fruente di agevolazione conformemente all'articolo 8 dell'ordinanza del 4 aprile 2007⁴ sulle agevolazioni doganali.

5. Conseguenze amministrative interne

Lo scritto del 5 febbraio 2014 inviato a tutte le direzioni di circondario (n. rif. 332.20-1/12.003), nel quale si chiedeva di sospendere fino a nuovo avviso tutte le procedure di riscossione a posteriori dovute a irregolarità relative alla mancanza di un impegno d'impiego da parte del destinatario, è abrogato.

6. Entrata in vigore

Le disposizioni della presente circolare si applicano **dal 1° maggio 2015** e non hanno effetto retroattivo.

7. Informazioni, prescrizioni di servizio, basi legali

Un'apposita informazione sarà pubblicata in Internet.

Le prescrizioni di servizio saranno adeguate alla prossima occasione.

L'articolo 52 capoverso 1 dell'ordinanza sulle dogane sarà adeguato.

⁴ RS 631.012